

ART. 14

La votazione ha luogo a mezzo di una scheda unica contenente tutte le liste.

La scheda predisposta dal Comitato Elettorale sarà consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione.

Il voto di lista sarà espresso mediante un segno tracciato sull'intestazione della lista.

Il voto preferenziale sarà espresso mediante un segno apposto al fianco del nome del candidato preferito, se indicato in scheda oppure cancellando un nominativo e scrivendo l'eventuale sostituto in calce alla lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o comunque segni di individuazione o di alterazione di sorta.